



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DLGS 231/2001

Versione 4.0 del 16 maggio 2023



Indice dei Contenuti



Sezione 1 - parte Generale.....	7
1. PREMESSA GIURIDICA.....	7
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	7
1.2 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	7
1.3 PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	14
1.4 PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	15
2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL CAF CNA S.R.L.....	18
2.1 BREVE STORIA DEL CAF CNA S.R.L.....	18
2.2 L'ASSETTO SOCIETARIO.....	20
2.3 OBIETTIVI PERSEGUITI DA CAF CNA S.R.L. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	22
2.4 FUNZIONE E FINALITÀ DEL MODELLO.....	23
2.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	24
2.6 DESTINATARI DEL MODELLO.....	25
2.7 APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUO RECEPIMENTO.....	26
2.8 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	26
3 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	27
3.1 PREMESSA.....	27
3.2 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
3.3 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
3.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
3.5 MODALITÀ OPERATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO.....	30
3.6 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	31
4 SISTEMA SANZIONATORIO.....	32
4.1 PRINCIPI GENERALI.....	32
4.2 VIOLAZIONI AL MODELLO.....	33
4.3 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (APPARATO TECNICO E FUNZIONARI).....	34
4.4 CRITERI DI CORRELAZIONE.....	35
4.5 SANZIONI APPLICABILI AL PERSONALE DIRIGENTE.....	36
4.6 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI.....	36
4.7 SANZIONI APPLICABILI A CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER ED ALTRI SOGGETTI TERZI.....	36
5 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	37

Indice dei Contenuti



Sezione 2 parte Speciale A REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) 38

1	TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPORTI CON LA P.A.....	38
1.1	I REATI DI CUI ALL'ART.24 DEL D.LGS. 231/2001	38
1.1.1	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-bis c.p.)	38
1.1.2	Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.).....	38
1.1.3	Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) 39	
1.1.4	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	40
1.1.5	Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)	41
1.2	I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DEL D. LGS. 231/2001.....	41
1.2.1	Concussione, corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 322 c.p.)	41
1.2.2	Concorso nella concussione; corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri	45
1.2.3	Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.)	46
1.2.4	Definizione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio:	46
2	PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	48
3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A	51
3.1	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.....	52
3.2	SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI.....	54
3.3	AREE DI RISCHIO ALTO	55
3.4	AREE DI RISCHIO CONTROLLATO.....	58
3.5	AREE DI RISCHIO INFREQUENTE.....	60
3.6	AREE DI RISCHIO INDIRETTO	61
3.7	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	62
3.8	REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	62

Sezione 3 parte Speciale B REATI SOCIETARI E RICICLAGGIO 65

1	TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI	65
1.1	I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001	65
1.1.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	65

Indice dei Contenuti



1.1.2	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	65
1.1.3	Falso in prospetto (Art. 173-bis)	66
1.1.4	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	67
1.1.5	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	68
1.1.6	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. (art. 2627 c.c.)	68
1.1.7	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. (art. 2628 c.c.)	68
1.1.8	Operazioni in pregiudizio dei creditori. (art. 2629 c.c.)	69
1.1.9	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. (art. 2629-bis. c.c.)	69
1.1.10	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	70
1.1.11	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	70
1.1.12	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	71
1.1.13	Illecita influenza sull'assemblea. (art. 2636 c.c.)	71
1.1.14	Aggiotaggio. (art. 2637 c.c.)	72
1.1.15	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	72
2	TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.	73
2.1	I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001	74
2.1.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	74
2.1.2	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	75
2.1.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)	76
2.1.4	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)	77
3	PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	78
4	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B	81
4.1	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.	81
4.2	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	84
4.3	PROCEDURE CORRELATE	97
4.4	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	99
Sezione 4 parte Speciale C REATI INFORMATICI		101
1	TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI	101
1.1	I REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001	101
1.1.1	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	101

Indice dei Contenuti



1.1.2	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.....	102
1.1.3	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	103
1.1.4	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).....	104
1.1.5	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).....	105
1.1.6	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).....	107
1.1.7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).....	108
1.1.8	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).....	109
1.1.9	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	109
1.1.10	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)	110
1.1.11	Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)	111
2	PRINCIPALE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO	112
3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C	112
3.1	MODALITA’ OPERATIVE.....	112
3.2	MODALITÀ OPERATIVE ATTUATE.....	113
3.3	MODALITÀ OPERATIVE DA ATTUARSI	115
3.4	ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	116
Sezione 5 parte Speciale D REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		
1	TIPOLOGIA DEI REATI.....	118
1.1	I REATI DI CUI ALL’ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001.....	118
1.1.1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	118
1.1.2	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	118
2	PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO	119
3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE “D”	120

Indice dei Contenuti



3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI DI OMICIDIO COLPOSE E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME.	121
3.2 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI	122
3.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	125
Sezione 6 parte Speciale E REATI AMBIENTALI	127
1 TIPOLOGIA DEI REATI.....	127
1.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001	127
1.1.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.).....	127
1.1.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)	127
1.1.3 Violazione delle disposizioni sugli scarichi idrici (art.137 commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 del D. Lgs. 152/06)	127
1.1.4 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256 commi 1 lett. a, b, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo del D. Lgs. 152/06)	129
1.1.5 Violazione delle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati (art.257 commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06)	130
1.1.6 Violazione delle disposizioni su certificati di analisi di rifiuti (art. 258 commi 4 secondo periodo del D. Lgs. 152/06).....	131
1.1.7 Traffico illecito di rifiuti (art.259 commi 1 del D. Lgs. 152/06)	131
1.1.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260 commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06).....	131
1.1.9 Violazione di disposizioni in materia di emissioni in atmosfera (art. 2 79 comma 5 del D. Lgs. 152/06)	132
1.1.10 Violazione di disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione (art. 1 co. 1 e 2, art. 2 co. 1 e 2 della Legge 150/1992)	132
1.1.11 Violazione di disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione (art. 3-bis co. 1 della Legge 150/1992).....	136
1.1.12 Violazione di disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione (art. 6 co. 4 della Legge 150/1992).....	136
1.1.13 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3 co. 6 della L. 549/1993).....	136
1.1.14 Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 co. 1 e 2 del D.Lgs. 202/2007).....	138
1.1.15 Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 202/2007).....	138
1.1.16 Violazione delle disposizioni sul Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260 co. 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo del D.Lgs. 152/2006)	139

Indice dei Contenuti



2	PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	139
	Sezione 7 parte Speciale F Reati tributari e di frode nelle pubbliche forniture	141
1	Tipologia di reati	141
1.1	Reati tributari – Legge 19 dicembre 2019, n. 159 – art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01	141
1.2	Reati commessi nei rapporti con la P.A. – D.Lgs. 14/07/2019, n. 75 – art. 24,25 D.Lgs. 231/01	143
2	Principi di comportamento.....	144
3	Attività a rischio e protocolli di prevenzione.....	146
3.1	Comunicazioni all’Organismo di Vigilanza	153
	Sezione 8 Allegati	155
1	Testo del Dlgs. 231/2001	155
2	Mappatura delle attività a rischio	188
3	Elenco dei reati	196
-	Allegato A Codice Deontologico	203
-	Allegato B Codice Etico CNA Nazionale	313



1. PREMESSA GIURIDICA

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Il presente documento definisce i principi generali di riferimento per l'adozione di un modello organizzativo che il CAF CNA SRL ha inteso adottare in ragione di quanto disposto dal DLGS 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

1.2 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nell'ordinamento italiano quello che è stato definito il *tertium genus* di responsabilità a carico degli enti, qualificata quale responsabilità amministrativa ma assimilabile sia per quanto riguarda la natura delle sanzioni che l'apparato processuale, ad una responsabilità di tipo penale.

Tale responsabilità va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato e mira a coinvolgere gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati sono stati compiuti. L'ente non risponde infatti se le persone autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto, la società è responsabile per i reati espressamente indicati agli articoli 24, 24 bis e ter e 25, 25 bis, bis 1, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies e terdecies del decreto citato, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

✓ da soggetti apicali: persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato, dirigenti);

✓ da soggetti in posizione subordinata: persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quadri, dipendenti). Rientrano in quest'ambito anche i soggetti sottoposti all'obbligo di vigilanza da parte dei vertici della società o che agiscono in nome della società quali, ad es. fornito-



ri, consulenti, collaboratori, parasubordinati, partners in operazioni di joint ventures.).

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti, in aggiunta a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, originariamente erano stati compresi solo i reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 25 d.lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (Art. 24 d.lgs. 231/2001); successivamente la responsabilità dell’ente è stata estesa, per effetto di successivi provvedimenti, anche ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis d.lgs. 231/2001), ai delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter d.lgs. 231/2001), ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis), ai delitti contro l’industria ed il commercio (Art. 25 bis. 1 d.lgs. 231/2001), ai reati societari (Art. 25 ter), ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (Art. 25 quater d.lgs. 231/2001), ai reati di pratica di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1 d.lgs. 231/2001), ai reati contro la personalità individuale (Art. 25 quintes d.lgs. 231/2001), ai reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies d.lgs. 231/2001), ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies d.lgs. 231/2001), ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza e autoriciclaggio (Art. 25 octies d.lgs. 231/2001), ai reati in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25 novies d.lgs. 231/2001), ai reati contro l’amministrazione della giustizia (Art. 25 decies d.lgs. 231/2001) ai reati



ambientali (Art. 25 undecies d.lgs. 231/2001), al reato di impiego irregolare di stranieri (Art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001), ai rapporti commessi nei rapporti con la P.A. (d.Lgs. 14/07/2019, n. 75 - art 24 e 25 D-Lgs. 231/2001) e infine ai reati tributari (d.Lgs. 14/07/2019, n. 75 - art 25 quinquiesdecies D-Lgs. 231/2001).

Come si vede, si registra quindi un ampliamento delle fattispecie, cosa questa che fa ritenere che, anche nel nostro ordinamento, tale fenomeno sia destinato a divenire una norma con la quale continuamente confrontarsi a seguito dei futuri possibili aggiornamenti.

L'analisi dei rischi ha permesso di considerare di scarsa rilevanza i seguenti reati, e pertanto se ne omette l'esame nel presente Modello Organizzativo:

- i reati di falso nummario, i reati contro l'industria ed il commercio, i reati di pratica di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti contro la persona individuale e i reati transnazionali previsti rispettivamente dall'art.25-bis, 25 bis.1, 25-quater, 25 quater 1 e 25-quinquies, dall'art. 3 e 10 della L. 146/2006 in quanto solo astrattamente ipotizzabili nel CAF. Per quanto riguarda l'art. 25-sexies, i reati indicati non sono stati considerati nell'analisi perché, il Caf non è società quotata sui mercati finanziari e non ha attività significative con società quotate. Per quanto riguarda l'art. 25-duodecies, il reato di impiego irregolare di stranieri non è stato preso in considerazione per la mancanza di extracomunitari nell'organico di CAF CNA SRL.

Inoltre, nella prima fase di adozione del Modello, non ravvisandosi un'alta probabilità di commissione, o comunque in considerazione di un sufficiente governo del rischio, per i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter Dlgs 231/2001), i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (Art. 25 nonies Dlgs. 231/2001) e i delitti contro l'amministrazione della giustizia (Art. 25 decies Dlgs. 231/2001), si è scelto di non procedere con l'adozione di protocolli organizzativi specifici.

L'analisi e l'implementazione di controlli in tali aree sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dell'aggiornamento e manutenzione del modello, qualora se ne ravvisasse la necessità.

Schematicamente i reati oggetto di interesse ai fini della predisposizione del presente Modello, possono riassumersi nelle seguenti categorie:

Reati contro la P.A.

Si tratta dei seguenti reati:

parte Generale



- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n.1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale A".

Reati societari

Si tratta dei seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173 bis TUF);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);

parte Generale



- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale B"

Reati informatici

Si tratta dei seguenti reati:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematici (615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici o informatici (615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematici (615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies c.p.);

parte Generale



- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui o utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 bis e ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità (635 quater e quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (640 quinquies c.p.). Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale C"

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita

Si tratta dei seguenti reati:

- Ricettazione (648 c.p.);
- Riciclaggio (648 bis c.p.);
- Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (648 ter.1)

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale B"

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime

Si tratta dei seguenti reati:

- Omicidio colposo (589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (590 c.p.)

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale D"

Reati ambientali

Si tratta dei seguenti reati:

parte Generale



- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art.727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali (Dlgs. 152/2006 Art. 137 c. 3,5 primo periodo e 13, Dlgs. 152/2006 Art. 137 c. 2,5 secondo periodo e 11, Dlgs. 152/2006 Art. 256 c.1 lett. a) e c.6 primo periodo);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Dlgs. 152/2006 Art. 256 c.1 let. a) e c.6 primo periodo, Dlgs. 152/2006 Art. 256 c.1 let. b), c.3 primo periodo, e c.5, Dlgs. 152/2006 Art. 256 c.3 secondo periodo);
- Bonifica dei siti (Dlgs. 152/2006 Art. 257 c.1, Dlgs. 152/2006 Art. 257 c.1);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Dlgs. 152/2006 Art. 258 c.4 secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (Dlgs. 152/2006 Art. 259 c.1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Dlgs. 152/2006 Art. 260 c.1, Dlgs. 152/2006 Art. 260 c.2, Dlgs. 152/2006 Art. 260 bis c.6 e 7 secondo e terzo periodo, c.8 primo periodo, Dlgs. 152/2006 Art. 260 bis c.8 secondo periodo);
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L.150/1992 Art. 1 c.1; art. 2 c. 1 e 2; art. 6 c.4, L.150/1992 Art. 1 c.2, L.150/1992 Art. 3-bis c.1);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge. 549/1993 art. 3 c. 6);
- Inquinamento provocato dalle navi (D.lgs. 202/1997 art. 9 c.1, c. 2 e art. 8 c. 1 E C. 2);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).



Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale E"

Reati tributari e di frode nelle pubbliche forniture

Si tratta dei seguenti reati:

- Reati tributari - Legge 19 dicembre 2019, n. 159 - art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01
- Reati commessi nei rapporti con la P.A. - D.Lgs. 14/07/2019, n. 75 - art. 24,25 D.Lgs. 231/01

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale F"

1.3 PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La responsabilità dell'ente (e prima ancora la sua imputabilità) sussiste per reati commessi da soggetti in relazione organica, o anche contrattuale, con l'ente stesso:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che rivestono anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (figure apicali)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (dipendenti o collaboratori).

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

L'ente non risponde se l'autore ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto prevede, in caso di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, specifiche sanzioni pecuniarie e/o interdittive (oltre alla confisca e alla

pubblicazione della sentenza), applicate in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni patrimoniali dell'ente. È evidente che le conseguenze più gravose per gli enti sono costituite dalle sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione, revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, divieto di pubblicizzare beni o servizi), anche se le sanzioni pecuniarie possono raggiungere valori significativi.

Le sanzioni interdittive si applicano, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste: se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità (gravità del danno) e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti ad altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (gravità della colpa organizzativa);

in caso di reiterazione degli illeciti (pericolosità e propensione all'attività criminosa).

Il contenuto dell'apparato sanzionatorio appare nel complesso estremamente pesante per gli enti che fossero eventualmente ritenuti responsabili, soprattutto se si considera il rischio di forme di imputabilità pressoché oggettiva, in caso di illeciti commessi da figure apicali, sempre ferma restando la possibilità per l'ente di dimostrare la propria estraneità e la propria diligenza, provando l'attuazione delle previste azioni preventive.

Tuttavia occorre evidenziare la funzione quasi residuale delle sanzioni interdittive la cui applicazione scatta quando l'illecito assume caratteri di gravità particolarmente rilevanti sul piano del danno e della propensione criminosa dell'ente.

Infine è opportuno sottolineare che Il Decreto prevede, in presenza di determinate situazioni (scarso coinvolgimento dell'ente, irrilevanza del danno patrimoniale, condotte riparatrici dell'ente), rilevanti mitigazioni delle sanzioni.

1.4 PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di "esonero" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli ille-



citi penali considerati. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello. La norma stabilisce, infine, che le associazioni di categoria possono disegnare i codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli modelli organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, che ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni.

Il sistema di "esonero", indicato dalla legge, pone all'interprete alcuni interrogativi.

Va sottolineato che "l'esonero" dalle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare l'adequatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto, tenendo presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore. Si tratta dunque di dimostrare oltre che l'assenza da una qualsiasi forma di partecipazione allo specifico illecito, una concreta e sostanziale "strategia" per scongiurare la commissione di illeciti nello svolgimento della propria attività.

Per quanto riguarda poi l'esonero si deve evidenziare il diverso modo in cui operano le cause di esonero rispetto alle diverse ipotesi di cui all'art. 6 (figure apicali) e 7 (persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli apicali).

In tale secondo caso la responsabilità dell'ente sarà ravvisabile ove si registri una carenza od inosservanza negli obblighi di vigilanza e controllo. Tale circostanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del



modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente. In diversa maniera il giudice dovrà solo verificare l'esistenza dei requisiti dei quali abbiamo già parlato.

La società deve poi dotarsi di un organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È questo un ulteriore organismo che si va ad affiancare all'organo di controllo monocratico o collegiale (collegio sindacale) ed all'eventuale organo incaricato della revisione legale ex art. 2409 bis C.C.: si tratta però di un organismo di controllo con una missione specifica e determinata, che non dovrebbe creare sovrapposizioni con gli altri.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DECRETO 231

PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

1) L'ENTE È RESPONSABILE PER I REATI COMMESSI NEL SUO INTERESSE O A SUO VANTAGGIO (**REQUISITO OGGETTIVO**)

2) DA PERSONE (**REQUISITO SOGGETTIVO**)

A) CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE O DI DIREZIONE DELL'ENTE O DI UNA SUA UNITÀ ORGANIZZATIVA DOTATA DI AUTONOMIA FINANZIARIA E FUNZIONALE NONCHÉ DA PERSONE CHE ESERCITANO, ANCHE DI FATTO, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLO STESSO; OPPURE

B) SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE O ALLA VIGILANZA DI UNO DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI

SANZIONI

a) SANZIONE PECUNIARIA

b) SANZIONI INTERDITTIVE (INTERDIZIONE-DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; L'ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI ED EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI)



- c) PER LE SANZIONI INTERDITTIVE CHE DETERMINANO L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE, IL GIUDICE PUÒ DISPORRE LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DI UN COMMISSARIO PER IL PERIODO DI DURATA PARI ALLA DURATA DELLA PENA INTERDITTIVA CHE SAREBBE STATA APPLICATA
- d) CONFISCA
- e) PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

MOTIVI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

- 1) L'ENTE NON RISPONDE SE LE PERSONE FISICHE HANNO AGITO NELL'INTERESSE ESCLUSIVO PROPRIO O DI TERZI (ART.5)
- 2) L'ENTE NON RISPONDE SE IL REATO È STATO COMMESSO VIOLANDO I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE PREDISPOSTI DALL'ENTE (SE RICORRONO LE CONDIZIONI INDICATE AGLI ARTT. 6 E 7)

2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL CAF CNA S.R.L.

2.1 BREVE STORIA DEL CAF CNA S.R.L.

La società è stata costituita il 23 dicembre 1992 con lo scopo di svolgere l'attività di assistenza fiscale (di cui all'art. 34 comma 2 del D.L. 241/1997 e del relativo decreto di attuazione DM 164/1999) e svolgere attività e servizi inerenti la consulenza fiscale e previdenziale a favore di soggetti pensionati aderenti alla C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) ad organizzazioni ad essa collegate territorialmente ed a favore dei soggetti appartenenti alle categorie previste nel succitato decreto.

In particolare, costituisce oggetto principale dell'attività:

- la predisposizione, l'elaborazione e l'invio dei modelli 730;

parte Generale



- la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e della documentazione a supporto;
- il rilascio del visto di conformità dei dati esposti e della documentazione, attraverso il responsabile dell'assistenza fiscale;
- la consegna di copia della dichiarazione al contribuente e la comunicazione degli importi a debito o a credito ai sostituti d'imposta;
- la predisposizione di Modelli RED;
- la predisposizione della dichiarazione ISE -ISEU e la gestione dei servizi connessi (bonus energia);
- l'acquisizione e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità degli invalidi civili (modelli Icric - Accas/ps - Iclav)

Per l'analisi delle modalità di svolgimento delle attività di CAF CNA si fa rinvio al Codice deontologico (Allegato A), nonché alle parti speciali del presente Modello Organizzativo.

La società, infine, può svolgere le seguenti ulteriori attività:

- la fornitura di servizi in ambito informatico;
- lo svolgimento di servizi di assistenza e consulenza tecnico-amministrativa, finanziaria, gestionale, previdenziale, pensionistica, fiscale, tributaria, assicurativa, legale, organizzativa, direzionale e commerciale;
- lo svolgimento di servizi di analisi di procedure informatiche e di rilevazione di dati statistici;
- la promozione, l'organizzazione e/o la gestione di corsi e seminari formativi;
- lo svolgimento di attività pubblicitaria e promozionale, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di manifestazioni propagandistiche inerenti all'attività principale del CAF;
- il noleggio, la concessione in locazione o comodato di beni mobili e programmi;
- lo svolgimento di servizi informatici e di tipo consulenziale purché non protetti da norme speciali;

parte Generale



- l'acquisto, la vendita e la locazione di beni immobili;
- allo scopo di agevolare e coordinare le attività connesse con l'oggetto sociale, la partecipazione a consorzi o a società consortili costituiti esclusivamente dalle società svolgenti attività di centro autorizzato di assistenza fiscale e/o dai loro soci;
- la società può inoltre svolgere qualunque attività ed operazioni contrattuali, mobiliari, immobiliari e finanziarie finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali purché nel rispetto delle leggi 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) come modificate dal Dlgs. 58/1998 e del T.U. 385/93 e 197 del 1991 (Normativa Antiriciclaggio) come modificata dal Dlgs. 231/2007.

La società ha la sede legale e amministrativa a Roma, in Piazza Armellini 9/A.

La società è costituita nella forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) con capitale sociale pari a €. 140.000 interamente versato.

2.2 L'ASSETTO SOCIETARIO

L'attuale compagine sociale è così rappresentata:

- Confederazione Nazionale Artigianato (CNA), con una quota di €. 88.520 detiene il 63,23% del Capitale sociale;
- Cna pensionati, con una quota di €. 51.480 detiene il 36,77% del Capitale sociale.

L'organo amministrativo della società è rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

Presidente del Consiglio di amministrazione è il Sig. Armando Prunecchi, dotato di poteri di rappresentanza e dei seguenti poteri di ordinaria amministrazione:

- dare attuazione alle delibere del Cda sottoscrivendo tutti gli atti necessari;
- stipulare contratti di assicurazione e sottoscrivere appendici di polizza relative a regolamenti di premi;
- stipulare contratti o convenzioni per la fornitura di servizi di qualsiasi specie sia nei riguardi dei privati che di pubbliche amministrazioni fino a €. 200.000;

parte Generale



- stipulare convenzioni con le società di servizi del sistema Cna a norma dell'art. 11 c. 1 del DM 164/1999;
- disporre l'esecuzione di pagamenti ed effettuare operazioni sui conti correnti della società, presso qualsiasi istituto di credito in Italia ed all'estero sino a €. 400.000 per ciascun pagamento;
- esigere crediti di qualsiasi natura ed entità, rilasciando quietanze;
- richiedere affidamenti bancari e finanziamenti in genere determinandone termini e condizioni con banche ed istituti pubblici e privati;
- acquistare, vendere e permutare beni mobili, arredi, attrezzature e macchine per ufficio, materiale di consumo e quanto altro necessario per l'ordinaria amministrazione della società;
- firmare tutti gli atti di cui sopra e la corrispondenza sociale inerente ai poteri conferiti.

Direttore del Caf e componente del Consiglio di Amministrazione è il Sig. Roberto Vitale con i seguenti poteri di ordinaria Amministrazione:

- dare attuazione alle delibere del Cda, che lo richiamano espressamente, sottoscrivendo tutti gli atti necessari;
- acquistare, vendere e permutare beni mobili, arredi, attrezzature e macchine per ufficio, materiale di consumo e quanto altro necessario per l'ordinaria amministrazione della società fino a €. 2.000;
- stipulare contratti o convenzioni per la fornitura di servizi di qualsiasi specie sia nei riguardi dei privati che di pubbliche amministrazioni fino a €. 10.000;
- disporre l'esecuzione di pagamenti ed effettuare operazioni su conti correnti della società, presso qualsiasi istituto di credito in Italia ed all'estero sino a €.20.000;
- ritirare lettere ed assicurate, pacchi postali e plichi di qualunque specie, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici postali, ferroviari, imprese di trasporto e presso l'amministrazione finanziaria, anche delegando altri a compiere le stesse
- firmare tutti gli atti di cui sopra e la corrispondenza sociale inerente ai poteri conferiti;

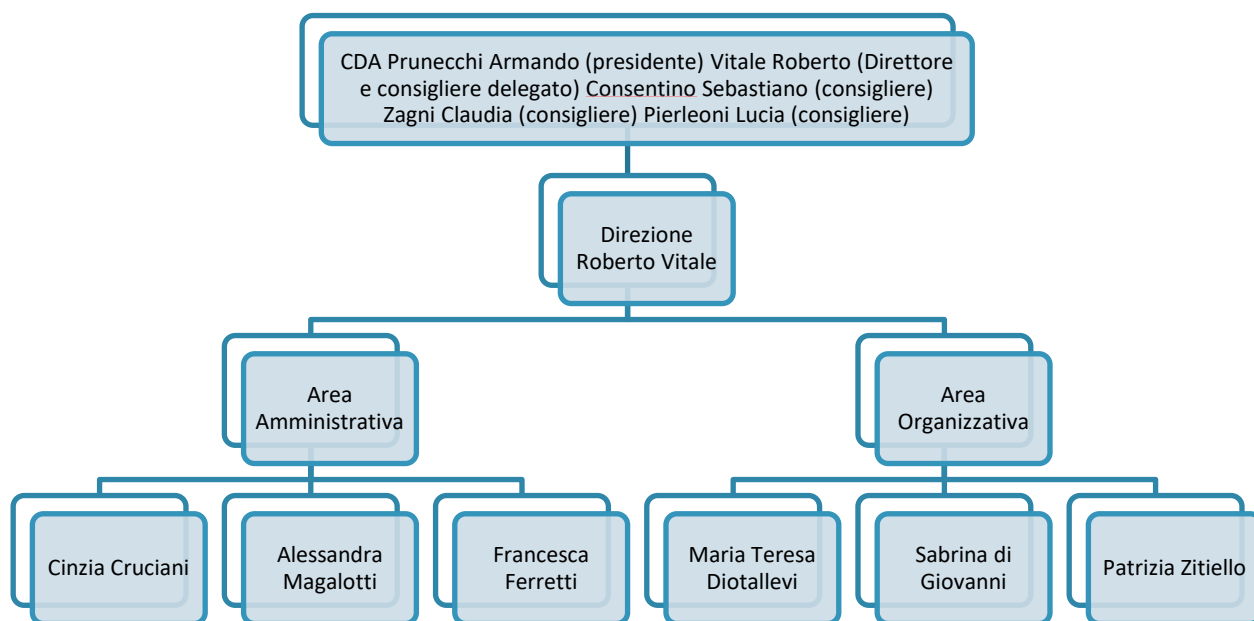
parte Generale



- compiere ogni atto opportuno per l'espletamento della gestione ordinaria della società.

La società, infine, per l'espletamento dell'attività, si avvale di 6 dipendenti.

Si propone sinteticamente l'organigramma della società:



2.3 OBIETTIVI PERSEGUITI DA CAF CNA S.R.L. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

CAF CNA s.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e del "sistema" Cna di cui è parte, pertanto delle aspettative dei propri soci (Cna Confederazione Nazionale Artigianato e Cna Pensionati) e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto utile per confermare le scelte fatte fino ad oggi e le proprie strategie e politiche aziendali, procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta in ottemperanza alle "linee guida" espresse da Cna nella Direzione Nazionale del 27 settembre 2007 e nella convinzione che



l'adozione di tale Modello possa contribuire a rafforzare la cultura dell'etica gestionale e manageriale, della legalità, come valore fondante delle società di espressione o di emanazione del sistema Cna Confederazione Nazionale dell'Artigianato, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione, promozione e guida dell'operato di tutti coloro che agiscono in nome e per conto del CAF CNA s.r.l., affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

La cultura della legalità, unitamente a quella della trasparenza nell'amministrazione dell'azienda, costituisce da sempre valori statutari, fondanti dell'esistenza e dell'azione sociale e imprenditoriale del "sistema Cna".

2.4 FUNZIONE E FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema, organizzato per agire in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto. In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del CAF CNA s.r.l. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal CAF CNA s.r.l. in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali previsti, in primis, nel Codice Etico emanato da Cna Nazionale cui il CAF CNA s.r.l. aderisce in forza dell'assunto ivi contenuto nella premessa: "L'intero codice etico della Cna deve essere adottato, recepito ed attuato e da tutti gli enti e società di emanazione o di proprietà di Cna Nazionale; costituisce modello di riferimento per le articolazioni confederali del sistema Cna e per gli enti e società di loro emanazione, che con autonome delibere, dei competenti organi, provvederanno ad adottarlo con gli opportuni adattamenti." e qui allegato sotto la lettera B) ripresi conseguentemente nel Codice Etico adottato dalla nostra società e approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2012;

parte Generale



- consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni (compatibilmente con la adeguatezza della struttura organizzativa);
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

2.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente modello è costituito dalla presente parte generale, nella quale sono illustrate le funzioni, gli obiettivi ed i principi del Modello e nella quale sono individuate le sue componenti essenziali (Organismo di vigilanza, Sistema disciplinare e Flussi informativi), da singole Parti speciali, predisposte dalla società per le seguenti tipologie di reato,

- ✓ Parte speciale A: Reati verso la P.A. (Pubblica Amministrazione);
- ✓ Parte speciale B: Reati Societari e Riciclaggio
- ✓ Parte speciale C: Reati Informatici
- ✓ Parte speciale D: Reati in materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro
- ✓ Parte speciale E: Reati ambientali



✓ Parte speciale F: Reati tributari e di frode nelle pubbliche forniture

Per quanto concerne i reati non richiamati nelle parti speciali si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse e a vantaggio della stessa. Al riguardo, si ritiene, pertanto, esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, che vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della persona individuale, moralità, rispetto delle leggi e correttezza.

2.6 DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di CAF CNA s.r.l. e, in particolare, a coloro che si trovino a svolgere le attività identificate a rischio.

Le disposizioni contenute nel Modello, pertanto, devono essere rispettate dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto della società (soggetti "apicali") e da tutti i dipendenti (soggetti subordinati), opportunamente formati ed informati dei contenuti del Modello medesimo, in funzione del grado delle responsabilità agli stessi assegnate.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati i principi ed i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali il CAF CNA s.r.l. intrattiene relazioni contrattuali; nei confronti degli Enti Pubblici (Inps e Enti locali) con i quali vengono sottoscritte convenzioni CAF CNA s.r.l. si limiterà ad inviare comunicazione della avvenuta adozione del Modello Organizzativo ai fini del Dlgs. 231/2001.

L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con il CAF è previsto da apposita clausola contrattuale oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Nei confronti delle strutture convenzionate con il CAF per l'espletamento dei servizi, verrà inviata una comunicazione nella quale si fornisce l'informazione dell'adozione del Modello organizzativo e dell'obbligo dell'osservanza dello stesso da parte di tutti i soggetti con i quali il CAF opera. Tale comunicazione dovrà ritornare al CAF CNA s.r.l. firmata per accettazione e costituirà una appendice al relativo contratto di convenzione già in essere.



Il mancato rispetto di tali indicazioni e principi può determinare la risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti a tutela del CAF CNA s.r.l.

Per le strutture di servizio che sottoscrivono rapporti di convenzione nell'espletamento delle attività di servizio del CAF trova applicazione anche la clausola contrattuale che prevede il rispetto del codice deontologico.

2.7 APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUO RECEPIMENTO

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, CAF CNA s.r.l., in conformità alle proprie politiche aziendali, pur non rilevando particolari e potenziali aree di criticità e di rischio ha ritenuto di procedere con l'adozione del Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 luglio 2012 unitamente al Codice Etico.

Con la convocazione del primo consiglio di amministrazione successivo CAF CNA s.r.l. ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza, con la determinazione dei relativi poteri (vedi capito "Organismo di Vigilanza").

È compito primario dell'Organismo di Vigilanza garantire il pieno e completo recepimento del Modello da parte dell'azienda a tutti i livelli.

2.8 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Posto che il Decreto rimanda alla responsabilità dell'organo dirigente (art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione del CAF CNA s.r.l.

A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Ogni altra modifica o integrazione di carattere specifico che non modifichi la sostanza del modello ma ne integri o migliori l'efficienza sarà di competenza dell'Organismo di Vigilanza (confronta quanto indicato nel capitolo "Organismo di Vigilanza") che troveranno spazio nelle comunicazioni continuative con la Dire-



zione o nelle relazioni periodiche rivolte al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

3.1 PREMESSA

Nella scelta dell'Organismo di vigilanza, la nostra società ha cercato una soluzione organizzativa efficiente, tale cioè da assicurare quanto previsto dalle norme ed al tempo stesso garantire un contenimento dei costi. Al riguardo CAF CNA ha adottato la soluzione di seguito descritta.

3.2 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/01 e dalle interpretazioni delle principali Associazioni di Categoria l'Organismo di Vigilanza deve:

- essere indipendente;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere privo di compiti operativi;
- realizzare un canale di comunicazione con il CdA nel suo insieme;
- effettuare un reporting informativo anche nei confronti del Collegio Sindacale;
- essere nominato con formale delibera del CdA.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad es. CdA, Collegio Sindacale). È importante istituire un canale di comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del CdA, questo nel suo insieme), nonché risulta opportuno che l'OdV sia in costante collegamento - seppur in piena autonomia - con il Collegio Sindacale della società e con la società incaricata della revisione dei bilanci.

Tali caratteristiche:

- escludono la possibilità che tale Organismo possa essere individuato nei componenti il consiglio di Amministrazione di CAF Nazionale SRL,



- sconsigliano che tale Organismo possa essere individuato nei dirigenti dipendenti di CAF CNA SRL.,
- rendono indispensabile collocare tale Organismo in una posizione gerarchica elevata, in modo da evitare la subordinazione gerarchica rispetto alle altre funzioni del sistema.

L'Organismo di Vigilanza deve essere in condizioni di operare con continuità di azione, così da garantire un'efficace attuazione del modello. Ciò rende opportuno nominare soggetti dotati di idonee competenze tecniche che non svolgono mansioni operative che possono condizionare la visione di insieme delle attività proprie della società

3.3 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza è un organo dotato dei requisiti di indipendenza e autonomia previsti dalla legge.

La composizione, sue modifiche ed integrazioni, dell'organismo di vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato d'intesa con il Presidente.

Esso durerà in carica tre anni a prescindere dalla modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

In caso di dimissioni del membro effettivo dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione che prenderà le decisioni del caso.

3.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza dovrebbe essere affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, e, entro limiti oggettivi, dei Consulenti o Soggetti non dipendenti ma che gravitano nella struttura organizzativa della società, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

parte Generale



- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti (Direttore e Consiglio di Amministrazione).
- sulla congruità del sistema delle deleghe ai fini di garantire l'efficacia del Modello. A tal fine, dovrà svolgere controlli incrociati per verificare l'effettiva rispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai soggetti dotati di potere di rappresentanza ed i poteri formalmente conferiti attraverso le deleghe in essere.

Sul piano più operativo, ed in completa autonomia, l'OdV potrà a tal fine ed a sua insindacabile e valutazione:

- Elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree a rischio e sulla loro efficacia.
- Effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle parti speciali del modello;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse.
- Coordinarsi con le varie funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività sulle aree di rischio; a tal fine, l'OdV deve essere costantemente informato sulla evoluzione delle attività nelle suddette aree di rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'OdV devono essere segnalate da parte dell'organo amministrativo o del direttore eventuali situazioni dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio di reato.
- Coordinarsi, in particolare, con il Comitato di Controllo incaricato di specifiche forme di controllo sul rispetto delle indicazioni organizzative e comportamentali fornite dal CAF CNA s.r.l. per l'espletamento dell'attività tipica, sulla base del Codice deontologico di cui all'allegato A).



- Promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti relativi al funzionamento del Modello stesso.
- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza stessa, motivando e documentando i motivi per i quali dovesse ritenere di non procedere ad istruire l'indagine stessa. A tal proposito l'Ente garantisce la riservatezza, anche per il tramite del proprio OdV, ai propri dipendenti e collaboratori, in ordine all'identità e al contenuto di eventuali segnalazioni di condotte illecite che discendono dal mancato rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo di CAF CNA. Le segnalazioni dovranno in ogni caso essere circostanziate e fondate su elementi di fatto e CAF CNA non tollererà alcun tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi legati direttamente o indirettamente alle segnalazioni di condotte illecite, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti in sede civile/penale di chi sia accusato attraverso una falsa dichiarazione-
- Predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi alla implementazione del Modello.

3.5 MODALITÀ OPERATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO

Al fine dello svolgimento delle sue funzioni l'OdV:

- potrà stabilire il proprio regolamento di funzionamento (modalità di convocazione, frequenza delle riunioni, votazione, ecc.);
- potrà fare affidamento sulla collaborazione del personale della società individuato nei soggetti cui l'OdV, di volta in volta, affiderà degli specifici incarichi o mansioni sulla base del regolamento di funzionamento di cui al punto precedente;

parte Generale



- sarà supportato, a seconda delle necessità, da personale interno della società e potrà avvalersi, con il consenso dell'amministratore delegato, di consulenti esterni;
- avrà, concordandone tempi e motivazioni, libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria per l'adempimento dei propri compiti;
- potrà acquisire dichiarazioni dalle persone che sono informate dei fatti accaduti o che possono fornire informazioni rilevanti ai fini dell'operatività dell'OdV. Le segnalazioni/informazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale è consentito l'accesso ai soli membri dell'OdV;
- può dare impulso a procedimenti disciplinari e seguirne l'iter al fine di verificare l'esito e le modalità di svolgimento;
- può sollecitare al Presidente del Cda la convocazione del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione del Collegio Sindacale.

3.6 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Il lavoro di controllo svolto dall'Organismo di Vigilanza potrà, in caso di rilievi o eccezioni, dare luogo a specifiche relazioni nel caso di interventi sulla routine dei controlli, nel caso di interventi su operazioni rilevanti o su attività a cadenza periodica o di indagini di approfondimento richieste dalla Direzione Aziendale. Ogni convocazione del CDA viene inviata per conoscenza anche all' OdV che potrà quindi comunicare al presidente ed amministratore delegato eventuali richieste di chiarimento o approfondimento. Normalmente le relazioni di verifica indicano:

- l'area o le procedure aziendali oggetto di controllo,
- la descrizione sintetica delle procedure di controllo svolte,
- i risultati complessivi del lavoro svolto,
- gli eventuali rilievi emersi, gli approfondimenti conseguenti e le conclusioni raggiunte,
- le raccomandazioni ed i suggerimenti pertinenti il sistema di prevenzione.



Le altre attività svolte dall'Organismo, in particolare sulla manutenzione e l'aggiornamento del sistema di prevenzione, trovano generalmente spazio in una relazione annuale che l'Organismo di Vigilanza predispone per dare conto dei risultati complessivi della propria azione.

All'Organismo di Vigilanza dovrebbero essere assegnate due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Direttore
- la seconda, su base periodica con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Infine, l'Organismo di Vigilanza dovrebbe poter essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e dovrebbe poter a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

4 SISTEMA SANZIONATORIO

4.1 PRINCIPI GENERALI

Un ulteriore passo determinante nella costruzione del Modello, correlato anche all'adozione del Codice Etico, consiste nell'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione di tali norme e procedure.

Nell'ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esistenti e stante le specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato con la società e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione) la necessaria predisposizione "di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello, ha lo scopo di contribuire sia all'efficacia del Modello stesso, che all'efficacia dell'azione di controllo dell'OdV.



Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portata a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti o altri metodi di divulgazione.

Il presente sistema è stato quindi configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro; esso è costantemente monitorato dall'OdV e dall'amministratore delegato.

Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste nel Modello alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell'ambito del modello stesso ed a commisurare le ipotesi sanzionatorie alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l'operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui al decreto richiamato

4.2 VIOLAZIONI AL MODELLO

Ai fini dell'ottemperanza del D.lgs. 231/2001 costituiscono, a titolo esemplificativo, violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività a rischio;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e/o nelle norme interne CAF CNA s.r.l., ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dagli stessi, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamento prescritti dal Modello nell'espletamento di attività a rischio che:



- o esponcano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
- o e/o siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
- o e/o siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

4.3 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (APPARATO TECNICO E FUNZIONARI)

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. Sono pertanto definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, ivi compresi i funzionari, in violazione delle regole e dei principi comportamentali previsti nel Modello. In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e negli accordi sindacali interni nonché nelle previsioni di legge.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi possono variare in relazione alla gravità delle mancanze e in base ai seguenti criteri:

- condotta (dolo o colpa)
- mansioni, qualifica e livello del dipendente
- rilevanza degli obblighi violati
- potenzialità del danno derivante a CAF CNA s.r.l.
- recidiva

In caso di commissione di più violazioni, punibili con sanzioni diverse, potrà applicarsi la sanzione più grave.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.



4.4 CRITERI DI CORRELAZIONE

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, l'organo dirigente classifica le azioni dei dipendenti e degli altri soggetti terzi come segue:

- 1) comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti da CAF CNA s.r.l., sia in forma scritta che verbale nell'esecuzione di attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio:
 - o violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne, scritte o verbali, che integrino gli estremi della colpa lieve (violazione di lieve entità);
- 2) comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro quale l'adozione, nell'espletamento delle attività a rischio di reato, dei comportamenti di cui al punto 1) commessi con dolo o colpa grave (violazione di grave entità);
- 3) comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quali l'adozione di comportamenti che integrino gli estremi di uno o più reati presupposto o comunque diretti in modo non equivoco al compimento di tali reati (violazione di grave entità e con pregiudizio per CAF CNA s.r.l.).
- 4) segnalazioni di irregolarità dirette all'OdV che si caratterizzano per il fatto di essere calunniose o diffamatorie in quanto prive di fondamento.

Le Sanzioni

A seguito del procedimento disciplinare ex art. 7, Legge 300/70, tenuto conto della gravità e/o reiterazione delle condotte, il lavoratore, responsabile di azioni od omissioni contrastanti con le prescrizioni del Modello, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari previste dal CCNL per l'apparato tecnico della Sede Nazionale Cna e degli apparati tecnici delle sedi Cna ed Enti e società di diretta emanazione e dal CCNL per i funzionari:

- biasimo inflitto verbalmente (violazioni di lieve entità);
- biasimo inflitto per iscritto (violazioni di lieve entità);
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;



- licenziamento con preavviso per giustificato motivo (violazioni di grave entità e con pregiudizio per la società), applicabile solo all'apparato tecnico;
- licenziamento senza preavviso (violazioni di grave entità e con pregiudizio per la società, applicabile all'apparato tecnico ed ai funzionari.

4.5 SANZIONI APPLICABILI AL PERSONALE DIRIGENTE

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. applicabile ai dirigenti del CAF CNA s.r.l.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal D.Lgs. 231/01.

4.6 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Soci di CAF CNA S.r.l., l'OdV informerà l'intero CdA, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore o Socio condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'intero CdA.

4.7 SANZIONI APPLICABILI A CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Tenuto conto della natura, del valore, della durata dell'incarico conferito da CAF CNA s.r.l. si potrà valutare, caso per caso, l'opportunità di inserire clausole penali, al fine di ottenere una funzione deterrente di condotte anche solo sospette di violazione e di predeterminare la quantificazione del danno, al quale potrà aggiungersi un ulteriore e maggiore danno da quantificarsi successivamente e in sede giudiziale.



5 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'efficacia del modello presuppone che tutti i destinatari dello stesso siano informati della avvenuta adozione del modello e possano conoscerlo, al fine di uniformare i propri comportamenti a quanto ivi previsto.

A tal fine, l'organo dirigente della società provvede:

- 1) ad inviare a tutti i propri dipendenti una apposita informativa;
- 2) a mettere a disposizione degli stessi il modello;
- 3) ad informare i propri clienti e fornitori dell'avvenuta adozione del modello, chiedendo agli stessi di uniformare i propri comportamenti a quanto previsto nel modello stesso;
- 4) ad effettuare programmi di formazione specifica allo scopo di facilitare e promuovere la conoscenza del modello 231 da parte degli organi dirigenti e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo ruolo e posizione.

Il Modello 231 sarà comunicato formalmente dall'OdV a ciascun componente degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Assemblea dei soci).

Ciascun componente sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi ed ai contenuti del Modello 231. La dichiarazione sarà conservata dall'OdV.